

STATUTO "ASSOCIAZIONE CRISTIANO EVANGELICA ACQUA VIVA APS"

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile.

1.1 Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o CTS), è costituita in forma di associazione non riconosciuta l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Cristiano Evangelica Acqua Viva", di seguito indicata anche come "Associazione".

1.2 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore; è apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile")

1.3 Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

1
B
C
3
C

Perciò dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà "Associazione Cristiano Evangelica Acqua Viva APS" oppure "Associazione Cristiano Evangelica Acqua Viva associazione di promozione sociale" o in forma abbreviata "Acqua Viva APS".

1.4 L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.5 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2) Sede.

2.1 L'Associazione ha sede in Montopoli in Val d'Arno. Il mutamento di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune non comporta la necessità di una modifica statutaria.

2.2 Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

2.3 L'Associazione, per il tramite dell'Assemblea, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi.

2.4 Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo. Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati residenti nel territorio ove si trova la sezione distaccata possono eleggere, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa,

composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento. Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, e nella prima riunione del suo mandato, il suo Rappresentante, il quale parteciperà, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo della Associazione ed avrà altresì il compito di tenere i rapporti con gli altri organi della Associazione. Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi. Spetterà al regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

Art. 3) Scopo ed oggetto.

3.1 L'Associazione si propone, quale espressione di partecipazione, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;

3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o

Circolo C. A. F.

principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità;

3.3 L'associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi valendosi modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati delle seguenti attività di interesse generale indicate dall'art. 5 del CTS rispettivamente alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3.4 Per il raggiungimento dello scopo associativo essa svolge tutte le attività, sia in Italia sia all'estero, in particolare quelle culturali, didattiche e editoriali ritenute idonee alla diffusione del messaggio biblico evangelico, alla fratellanza e all'aiuto dei bisognosi.

Art. 4) Attività.

4.1 Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 3 l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere tutte le attività finalizzate a:

a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;

b) promuovere fra chiese, associazioni, aziende e privati la visione missionaria con l'ammaestramento cristiano;

c) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;

d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della

Andrea C. F.

solitudine e del dolore;

e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;

f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;

g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;

h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;

i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

4.2 In via secondaria e strumentale l'associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale purché non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, attività editoriali, merchandising, vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari. A tal fine, potrà anche partecipare ad altri enti quali fondazioni, associazioni, reti fra associazioni, a consorzi ed a società di capitali.

Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 comma 1 CTS. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nelle forme e con le modalità previste dal CTS.

4.3 L'associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti.

5.1 L'associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

5.2 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 CTS solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

Emilio Carbone

Art. 6) Durata.

6.1 L'associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - ASSOCIATI E LAVORATORI

Art. 7 - Associati.

7.1 Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

7.2 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

7.3 Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

7.4 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto a ciò delegato dal Consiglio Direttivo.

7.5 L'Associazione si compone di più categorie di associati. Essi si dividono in:

- a) fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;
- c) onorari; coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari, ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'Associazione con consistenti contributi economici. Gli associati onorari sono

nominati dall'Assemblea.

Art. 8 - Procedura di ammissione.

8.1 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottati dagli organi associativi;

c) l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali.

8.2 Il Consiglio Direttivo delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione entro 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli Associati.

8.3 L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel Libro degli Associati.

8.4 L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro il rigetto

Cune Cristof

della domanda di ammissione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima assemblea utile.

8.5 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

8.6 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

8.7 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

8.8 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto, gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

8.9 La quota associativa è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

8.10 Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dagli/dall'esercente la

responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art. 9- Diritti e obblighi degli associati.

9.1 Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'Associazione da almeno tre mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
- essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi nei limiti e con le modalità previste al successivo Titolo V. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il

Carlo Cristoforo

quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi;

- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo Statuto;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, a condizione che abbiano aderito all'Associazione da almeno tre mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione, gli associati minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

9.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa deliberata l'assemblea secondo le modalità di versamento e i termini dalla stessa stabiliti;
- non compiere atti che ledano il buon nome, lo spirito, l'immagine e gli interessi della Associazione.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato.

10.1 La qualifica di associato viene a cessare per morte, recesso ed esclusione.

10.2 L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto

ni immediato.

i 10.3 L'associato che contravvenga gravemente agli obblighi del presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, che tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa, che pregiudichi lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, che non ottemperi al versamento della quota associativa entro i termini indicati, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

10.4 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi su loro richiesta purché sia decorso almeno un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento in relazione alla fattispecie che ha dato luogo all'esclusione.

TITOLO III - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 11 - Organi dell'Associazione.

11.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Carlo Costa

- il Collegio dei Probiviri.

11.2 Tutte le cariche sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo. È fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

11.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

Art. 12 - Assemblea degli associati: competenze.

12.1 Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, qualora ne ricorrano le condizioni, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti determinandone il compenso;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) approvare il bilancio sociale quando questo sia obbligatorio;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) approvare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;
- g) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;
- h) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
- i) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del CTS, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Assemblea degli associati: composizione e convocazione.

13.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, gli associati minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la responsabilità genitoriale; gli associati che siano Enti del terzo settore partecipano tramite il rappresentante di cui all'art. 7.4. Hanno diritto di voto in assemblea coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e siano in pari con il versamento della quota associativa. Gli Associati Enti del terzo settore hanno diritto ad un voto. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

13.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

Consiglio Direttivo

13.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

13.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di variazione della sede legale; (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio.

13.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, e-mail, ovvero mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

13.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

13.8 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 14 - Assemblea degli associati: validità e svolgimento.

14.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati, in proprio o in delega, aventi diritto al voto.

14.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

14.3 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.

14.4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

14.5 Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno i

Circolo C. I. F. S.

tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.6 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14.7 Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

14.8 Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli Associati partecipano all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

14.9 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati.

14.10 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 15 - Consiglio Direttivo: competenze.

15.1 Sono competenze del Consiglio direttivo:

- a) l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati;
- b) la formulazione di programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e l'eventuale

a Bilancio sociale qualora obbligatorio;

d) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

e) la stipulazione degli atti e contratti inerenti le attività associative;

f) la delibera sull'ammissione dei candidati;

g) la delibera delle azioni disciplinari nei confronti degli associati;

h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili dell'Associazione;

i) l'approvazione dei regolamenti di funzionamento dell'associazione.

Art. 16 - Consiglio Direttivo: composizione e convocazione.

16.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso il Presidente, mai inferiore a tre e mai superiore a sette, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni.

16.2 I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limitazioni.

16.3 Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

16.4 Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche

Circolo C. Stefano

associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

16.5 Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare pubblici uffici.

16.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni semestre.

16.7 La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri, anche via mail, almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo e/o la modalità, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

16.8 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza.

Art. 17 - Consiglio Direttivo: funzionamento.

17.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di iscrizione all'Associazione.

17.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

17.3 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso, nonché, se nominati, il Revisore/Collegio dei Revisori, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.4 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.5 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

17.6 Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante Segretario a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

17.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro unico del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Consiglio Direttivo

17.8 Il Consiglio direttivo nel corso della riunione di insediamento provvede a nominare al proprio interno il Vicepresidente, e ad assegnare le funzioni di Segretario e Tesoriere. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assegnate anche alla stessa persona.

Art. 18 - Il Presidente: funzioni, poteri e durata in carica.

18.1 Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

18.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati.

18.3 Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

18.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

18.5 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attenzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Presidente: cause di decadenza e sostituzione.

19.1 Il Presidente cessa dalla carica per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c.6, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente statuto.

19.2 Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni inerenti all'attività di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 20 - Il Vicepresidente.

20.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

20.2 In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21 - Il Segretario.

21.1 Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha il compito di:

- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare il verbale dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- provvedere all'aggiornamento dei Libri sociali.

Art. 22 - Il Tesoriere.

22.1 Il tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Organo di controllo.

23.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30

del CTS. Nella delibera di nomina l'assemblea determinerà anche il compenso per tutta la durata del mandato.

23.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

23.3 L'Organo di Controllo dura in carica per 4 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo di durata della sua carica. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

23.4 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

Quale Artista

f) attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

23.5 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

23.6 Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, all'Organo di controllo è affidata la revisione legale dei conti, in tale ipotesi l'Organo di Controllo dovrà essere interamente costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro. In questa ipotesi l'assemblea delibererà in merito al compenso per tutta la durata dell'incarico.

Art. 24 - Collegio dei Probiviri.

24.1 Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti fra gli associati, preferibilmente di comprovata esperienza, che hanno espresso la loro candidatura e che hanno conseguito il maggior numero di voti. I membri del collegio dei Probiviri rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

24.2 Il candidato che consegue il maggior numero di preferenze assumerà la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri. La carica di proboviro è incompatibile con quella di componente degli altri organi sociali.

24.3 Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di garanzia interpretativa delle norme statutarie e regolamentari a tutti i livelli.

24.4 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare i casi che gli vengono deferiti dagli organi istituzionali o da singoli associati.

24.5 Il Collegio dei Probiviri delibera sul ricorso presentato dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 25 - Risorse.

25.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti di attività;
- c) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- d) dalle rendite patrimoniali;
- e) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- f) dalla raccolta di fondi;
- g) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 26 - Patrimonio.

26.1 Il patrimonio è costituito dai beni immobili, mobili

C
3
1
1

registrati e beni mobili acquisiti dall'Associazione a qualsiasi titolo.

Art. 27 - Divieto di distribuzione.

27.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

27.2 Gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

28.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

28.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore

o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO V - Bilanci, libri e scritture contabili

Art. 29 - Esercizi associativi.

29.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale.

30.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, che dovrà essere messo a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione.

30.2 Per ogni esercizio è predisposto, se dovuto, il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, che dovrà essere messo a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione

30.3 Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio d'esercizio di cui al punto 30.1, che dovrà essere messo a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 31 - Scritture contabili.

31.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 32 - Libri dell'Associazione.

1
13
C
3
C

32.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il Libro degli Associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se nominato, e di eventuali altri organi associativi.

32.2 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

32. 3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

32. 4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati hanno

il diritto di esaminare detto libro ma non di estrarne copie.

32. 5. Il Libro delle Adunanze delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo. Gli associati hanno il diritto di esaminare detto libro ma non di estrarne copie.

TITOLO VI - Disposizioni finali

ART. 33 Disposizioni transitorie.

33.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 34 - Norme di rinvio.

34.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Renzo Costa